



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO INERENTE ALLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI

(Emanato con D.R. n. 2013 del 03 ottobre 2016)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo), al fine di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi o di altri casi di malfunzionamento dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., adotta una specifica procedura (c.d. whistleblowing) per la gestione delle segnalazioni relative a fatti corruttivi o condotte illecite commessi durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente universitario nonché ai soggetti di cui al successivo art. 9.

Art. 2

Oggetto della segnalazione

1. Il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro o a causa o in occasione dello stesso, viene a conoscenza di condotte illecite, deve segnalarle (c.d. whistleblower).
2. Ai sensi del presente regolamento, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela riguardano non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Sono, altresì, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela gli atti o i comportamenti, anche omissivi, contrari alle norme regolamentari dell'Ateneo, le violazioni del Codice di Comportamento e di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.
3. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, quelle che integrano un'ipotesi di reato di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale.

Art. 3

Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di individuare il loro autore, anche se trasmesse con la procedura prevista nel presente regolamento, non verranno prese in considerazione ai fini della tutela riconosciuta al dipendente che segnala illeciti. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere oggetto di ulteriori verifiche se relative a fatti di particolare gravità e

se adeguatamente dettagliate e circostanziate. La valutazione in tal senso è demandata, in ogni caso, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

2. La tutela tipica del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti identificati.

Art. 4

Modalità della segnalazione

1. La segnalazione deve essere effettuata trasmettendo all'indirizzo e-mail anticorruzione@unime.it l'apposito modulo allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. La predetta casella di posta elettronica è dedicata unicamente alla ricezione delle segnalazioni di cui al presente regolamento e costituisce un canale differenziato e riservato per convogliare le stesse direttamente al Responsabile delle Prevenzione della corruzione.

2. La segnalazione deve essere completa dei seguenti elementi:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica e ruolo ricoperto;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili che consentano l'identificazione del soggetto o dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3. L'Amministrazione rende noto l'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1 tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sottosezione di Amministrazione trasparente "Altri contenuti – Corruzione", dove è altresì reperibile il modulo per le segnalazioni allegato al presente regolamento, conforme al modello reso disponibile dall'A.N.A.C..

4. La segnalazione potrà essere gestita attraverso la specifica piattaforma ANAC o tramite un'apposita procedura informatica realizzata *in house* dall'Ateneo, nel rispetto delle specifiche tecniche diffuse dall'ANAC.

Art. 5

Verifica della fondatezza e gestione della segnalazione

1. La valutazione della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

2. Il Responsabile potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo. I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile delle Prevenzione della corruzione. Di tale gruppo non possono far parte i componenti dell'Ufficio disciplinare.

3. All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della corruzione provvederà alla protocollazione della stessa tramite protocollo riservato. I dipendenti che, per ragioni di servizio, hanno accesso al protocollo riservato sono soggetti agli stessi vincoli di

riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della Prevenzione della corruzione.

4. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della corruzione ne dispone l'archiviazione e ne dà notizia al segnalante. Se la segnalazione risulti, invece, manifestamente non infondata, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, tenuto conto della natura della violazione, provvede a :

- comunicare, eventualmente, la segnalazione al Dirigente/Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari o al Dirigente/Responsabile della struttura in cui è afferente il dipendente, per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare del personale tecnico-amministrativo;
- inoltrare la segnalazione al Rettore e al Collegio di disciplina per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare del personale docente;
- inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica competente, alla Procura della Corte dei Conti, all'A.N.A.C. per i profili di rispettiva competenza;
- inoltrare la segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione a soggetti terzi esterni, la stessa avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

5. La valutazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione deve concludersi entro il termine di giorni 120 dalla ricezione della segnalazione e i dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge.

6. Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il responsabile della Prevenzione della corruzione, la stessa può essere inviata direttamente all'ANAC con i criteri e le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sottosezione di Amministrazione trasparente "Altri contenuti – Corruzione".

Art. 6

Forme di tutela del Whistleblower – Riservatezza e sottrazione del diritto di accesso

1. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

2. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

3. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

4. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Spetta al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia di accoglimento dell'istanza, che di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve motivare la scelta come previsto dalla legge n. 241/1990. Sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari e sui suoi componenti gravano gli stessi doveri di riservatezza gravanti sul Responsabile della Prevenzione della corruzione, sull'eventuale gruppo di lavoro e, in generale, su tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella gestione della segnalazione.

5. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Art. 7

Forme di tutela del Whistleblower – Divieto di discriminazione

1. Nei confronti del dipendente che effettua la segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative.

2. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di avere effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al Responsabile delle Prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione al Dirigente/Responsabile della struttura in cui presta servizio l'autore della presunta discriminazione nonché, di concerto con lo stesso, valutare tempestivamente l'opportunità di adottare atti o provvedimenti per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e verificare l'eventuale sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

3. Rimane impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

Responsabilità del Whistleblower

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

2. Sono, altresì, fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo

scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Art. 9

Consulenti e collaboratori

1. Le misure di tutela della riservatezza di cui al presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti dei consulenti e dei collaboratori che, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, operano all'interno dell'amministrazione.
2. Non sono, invece, estendibili alle predette categorie di soggetti le forme di tutela contro le discriminazioni assicurate ai pubblici dipendenti.

Art. 10

Disposizioni finali

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende noto nella Relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, il numero di segnalazioni pervenute e il loro stato di avanzamento.

Allegato: Modulo segnalazione condotte illecite